



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 09 LUGLIO 2026

Riunione dell'01 luglio 2026

### **119.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- *A.S.D. SP OLIMPIA TEODORA RAVENNA in persona del Presidente p.t.*
- *Sig. P. G. n.q. di Presidente della A.S.D. SP OLIMPIA TEODORA RAVENNA*

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi    | Presidente     |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente     |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

A) **A.S.D. SP Olimpia Teodora Ravenna** (08.040.0159), in persona del Presidente, Sig. P. G., la violazione dell' art. 18 Statuto Fipav, degli artt. 2 e 61 R.A.T., degli artt. 1, 74 e 76 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D. SP Olimpia Teodora Ravenna, dopo il tesseramento delle atlete P. A. e R. B. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 2.000,00 (duemila/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 4,000,00 (quattromila/00), in favore del sodalizio Teodora Settore Giovanile A.S.D. a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle suddette atlete, P. A. e R. B., nei confronti della Teodora Settore Giovanile A.S.D..

B) **Sig. P. G.**, n.q. di Presidente della società A.S.D. SP Olimpia Teodora Ravenna (08.040.0159), la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D. SP Olimpia Teodora Ravenna, dopo il tesseramento delle atlete P. A. e R. B. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 2.000,00 (duemila/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 4,000,00 (quattromila/00), in favore del sodalizio Teodora Settore Giovanile



A.S.D. a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle suddette atlete, P. A. e R. B., nei confronti della Teodora Settore Giovanile A.S.D..

### ***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 10/04/2026 con il quale il sodalizio TEODORA SETTORE GIOVANILE A.S.D. segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della *A.S.D. SP OLIMPIA TEODORA RAVENNA*, dei premi di compensazione dovuti a seguito del tesseramento delle atlete P. A. e R. B., le quali avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante nei modi e nei tempi sanciti dalla vigente normativa.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento, con nota del 20 aprile 2026, la conferma delle informazioni contenute nell'esposto e, dunque, degli importi dovuti a titolo di premio di compensazione per le due atlete (nella misura di € 3.000,00 per l'atleta P. A. ed € 1.000,00 per l'atleta R. B.), la Procura notificava agli indagati l'atto di conclusioni delle indagini, preannunciando l'intendimento di procedere al loro deferimento.

In totale assenza di riscontro e di controdeduzioni difensive da parte degli incolpati, essendo la responsabilità degli stessi provata per tabulas, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'01 luglio 2026, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza fissata dinanzi al Tribunale, il rappresentante della Procura Federale, avv. Umberto Pantanella illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico degli stessi. Nessuno compariva per gli incolpati.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità dei prevenuti risulti ampiamente provata, siccome documentata e peraltro non contestata. Una volta accertato il recesso operato dalle atlete nelle forme e nei termini di legge, nonché la sussistenza del diritto in capo al sodalizio esponente alla corresponsione dei correlati premi di compensazione, alla luce delle formali richieste inoltrate dall'avente diritto al sodalizio tenuto al pagamento ed il mancato adempimento da parte di questo, risulta palese la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione e la conseguente sanzionabilità della condotta contestata.

Ai fini della quantificazione della sanzione, in conformità del costante orientamento di questo Tribunale, è d'uopo tener conto del fatto che i prevenuti non hanno offerto alcuna valida giustificazione, né provato un adempimento tardivo anche solo parziale



## PQM

Accertata la responsabilità di entrambi gli incolpati, il Tribunale delibera di irrogare:

- Nei confronti del sig. P. G., n. q. di Presidente p.t. della A.S.D. SP OLIMPIA TEODORA RAVENNA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- Nei confronti della A.S.D. SP OLIMPIA TEODORA RAVENNA in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00)

Roma, 01 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Luglio 2026